



GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI PIEMONTE – ALESSANDRIA

Oggetto: GRUPPO AMAG. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, LETT. G), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Preso atto che:

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di competenza comunale e viene svolto in base alle normative vigenti . Il Comune ha la responsabilità di garantire che il servizio sia svolto in modo efficiente e che i rifiuti siano smaltiti in modo corretto e sicuro Inoltre, il Comune ha il compito di informare i cittadini sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di promuovere la raccolta differenziata.
- Al Consiglio Comunale ed alla Cittadinanza ad oggi non è dato sapere quale sia il progetto che la Giunta intenderà mettere in campo, nonostante la situazione incresciosa in cui versano l'azienda ed il territorio comunale dal punto di vista della raccolta rifiuti, dell'organizzazione e delle prospettive per il futuro di Amag Ambiente e dei relativi dipendenti.
- Un progetto industriale consistente e strutturato, richiederebbe che il Comune di Alessandria, con una scelta oculata, cedesse ad AMAG le proprie quote di proprietà di ARAL (90%), in modo da ricondurre ad Amag l'intero ciclo dei rifiuti.
- La presenza di capitali privati vedrebbe la costituzione di un'Azienda prevalentemente orientata alla massimizzazione del profitto, anziché ad un modello di responsabilità sociale e ambientale, all'efficienza energetica ed alla tutela dei livelli occupazionali.

Valutato che

La sentenza della Corte Europea (Quarta Sezione) del 12/05/22 nella causa C-719/20: «Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Affidamento “in house” – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese – Possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi» con la quale si sancisce che l’ingresso di un privato nel capitale sociale di azienda pubblica, sebbene con gara, fa decadere una delle condizioni per l’affidamento del servizio in house.

Considerato che

- la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2004 già affermava, al punto H paragrafo 3 “respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all’acqua potabile.
- Gli stessi organi della UE hanno più volte affermato il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” e sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza.
- La Costituzione Italiana al Titolo V riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, e che pertanto gli Enti Locali debbono in autonomia scegliere le modalità di fornitura dei servizi alla persona in piena legittimità e coerenza con le vigenti Direttive Europee sui servizi pubblici locali, difendendo il principio del servizio di interesse generale e in ottemperanza a criteri di economicità, qualità e diritto all’accesso del servizio.

Ed infine

L’apertura al capitale privato previsto dall’atto di indirizzo potrebbe comportare una rivisitazione dei livelli occupazionali del gruppo a seguito di

una riorganizzazione aziendale confermato anche dallo stato di agitazione sindacale in atto dei lavoratori di Amag Ambiente dettato dall'esternalizzazione di alcuni rami di attività.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

1. riconoscere che il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un servizio locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato;
2. confermare il principio secondo cui il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di competenza comunale, il Comune ha la responsabilità di garantire il servizio come un servizio erogato dal pubblico e come una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
3. riconoscere il Servizio Idrico Integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato;
4. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
5. Confermare la massima e totale salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Amag

Adottando tutti gli atti necessari inoltrandoli entro 5gg anche alle società a partecipazione pubblica comunale

Roggero Mattia

Cuttica di Revigliasco Gianfranco

Lumiera Cinzia